

**ECC.MO T.A.R. PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**RECANTE ISTANZA EX ART. 41 C.P.A. e 52 C.P.A.**

**PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI**

della Società San Libertino Teatro Studio S.r.l., P.IVA 02875820843, con sede in Agrigento nella Via Offamilio n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. Campagna Roberto nato ad Agrigento il 14.03.1972, rappresentata e difesa giusta procura allegata dall'Avv. Francesco Buscaglia, C.F. BSCFNC68E01A089I, posta elettronica certificata PEC: francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it; Tel. e Fax 092220420, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Agrigento nella Via Artemide 1;

**CONTRO**

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Cinema, C.F. 97904380587, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma nella Via dei Portoghesi 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

**E NEI CONFRONTI DI**

Mmrcinema S.r.l., C.F. 11303551003, con sede legale in Roma nella Via Bonn 42, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC mmrcinema@pec.it;  
Cinematografica Toscana Sud S.r.l., C.F. 02471490462, con sede legale in Lucca nella Corte Frediani 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC cinemats@pec.it;

Cinema Teatro Pierrot S.r.l., C.F. 07299970637, con sede legale in Napoli nella Via A. De Meis 56, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC teatropierrot@legalmail.it;

Anchecinema S.r.l., con sede in Bari nel Corso Italia 112, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC anchecinema@pec.it;

ed all'occorrenza a tutti i concorrenti per tutte le linee di contribuzione (A-B-C-D) della campagna di contribuzione pubblica indetta con il d.P.C.M. del 04.08.2017 in applicazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28 della Legge n. 220/2016.

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

del d.D. n. 408/2021 del 18.02.2021 del Direttore generale della Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di esclusione della ricorrente dal novero dei beneficiari ammessi al contributo di cui alla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017;

della nota prot. n. 1304 del 10.02.2021 del Direttore generale della Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

della nota prot. n. 3123 del 24.02.2021 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

nonché di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, relativi alle attività valutative, operazioni e determinazioni assunte dalla Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella loro parte in cui dispongono le surriferite determinazioni di inammissibilità della domanda di contributo della ricorrente;

nonché ancora di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati di cui la ricorrente non abbia conseguito piena ed effettiva conoscenza, ed altresì

### **PER L'AMMISSIONE**

della domanda di contributo della ricorrente nell'elenco dei progetti ammessi alla contribuzione di cui alla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del

04.08.2017 in posizione utile per l'accesso al contributo cui risulta avere titolo, nonché

#### **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione del contributo richiesto con domanda del 05.02.2018 a valere sulla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dei relativi importi secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del d.P.C.M. del 04.08.2017, ed inoltre

#### **PER IL RISARCIMENTO**

dei danni complessivamente patiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti, atti e condotte dell'Amministrazione resistente e la conseguente sua condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, ed infine ed all'occorrenza,

#### **PER L'OTTEMPERANZA E L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO**

formatosi sulla sentenza n. 2146/2020 R.P.C., pubblicata il 18.02.2020, resa *inter partes* da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda Quater, di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio R.G.N. 12910/2019.

#### **FATTO**

#### **IL PROCEDIMENTO DI PUBBLICA SELEZIONE.**

Con d.P.C.M. del 04.08.2017 venivano adottate le disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28 della Legge n. 220/2016, la cui attivazione e gestione rimaneva affidata alla Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

All'art. 3, comma 2, lett. A) del decreto veniva prevista la linea di contribuzione dedicata alla **riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse**, denominata linea d'intervento A), cui veniva riservato il 50 per cento

dell'ammontare complessivo annuo delle risorse complessivamente disponibili pari a € 30 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

A valere su tale linea di intervento l'odierna ricorrente presentava in data 05.02.2018 la propria domanda di contributo (€ 858.598,54) per il progetto di ristrutturazione edilizia e riapertura del Cine-teatro San Libertino in Agrigento, sala dichiarata d'interesse culturale con d.D.G. n. 191/2016 del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana e, peraltro, in considerazione del suo rilievo storico-artistico individuata dal Comune di Agrigento quale punto strategico del "*processo di rigenerazione urbana della vecchia Girgenti*" e successivamente inserito giusta delibera di G.M. n. 27 del 02.03.2018 nelle manifestazioni previste in occasione delle celebrazioni dei 2600 anni della fondazione della città di Akragas.

La domanda di contributo veniva corredata di tutta la documentazione prescritta dalla *lex specialis* per il cui tramite la ricorrente comprovava la **piena titolarità** di ogni singolo requisito di ammissione alla selezione.

Con l'avviso n. 4732 del 16.05.2018 la Direzione Generale Cinema odierna resistente pubblicava l'elenco alfabetico delle concorrenti potenziali beneficiarie della contribuzione in parola, nel cui novero non veniva ricompresa la ricorrente, precisando altresì che "*entro 30 giorni pubblicheremo gli esiti dell'istruttoria relativa a tutte le domande presentate*".

Pur tuttavia, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la Direzione Generale Cinema ometteva di provvedere a concludere la selezione di cui trattasi per il tramite della graduatoria definitiva.

Pertanto, con istanza di accesso civico ex art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, la ricorrente richiedeva di poter conoscere gli esiti della predetta istruttoria selettiva.

In riscontro a detta istanza, con nota PEC del 10.09.2018 la Direzione Generale Cinema comunicava che "*per esigenze istruttorie legate all'alto numero dei partecipanti (in realtà soltanto trenta ndr) e alle novità*

*procedimentali introdotte con l'occasione, è ancora in corso di perfezionamento il relativo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria completa e definitiva. Non appena tale decreto sarà stato pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, si potrà dar corso alla richiesta di codesta società”.*

In data 05.11.2018, perdurando il contegno inerte come sopra accusato, la ricorrente rimaneva costretta a dover inoltrare apposita istanza d'intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter, della Legge n. 241/1990 al Segretario Generale del Ministero al fine di rimuovere l'inerzia come sopra accusata e di conseguire l'effettiva conclusione del procedimento tramite la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ma invano, atteso che anche questa volta l'Amministrazione adita ometteva il benché minimo riscontro provvedimento.

Finalmente, ma soltanto in data 26.06.2019, la Direzione resistente con il d.D. n. 1562/2019 pubblicava la graduatoria definitiva delle concorrenti ammesse alla selezione pubblica come sopra indetta in cui la ricorrente rimaneva inopinatamente collocata tra le concorrenti escluse.

Deve precisarsi sin d'ora come il decreto predetto non contemplasse la benché minima indicazione in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche sottese alla mancata ammissione della ricorrente, che in tal modo rimaneva del tutto all'oscuro delle ragioni fondanti la propria esclusione.

Al fine di poter comprendere le ragioni della propria esclusione, con nota del 01.07.2019, la ricorrente formulava l'ulteriore istanza di accesso documentale atta a consentire l'estrazione di copia di tutti gli atti e dei documenti che concorrono ad integrare la procedura selettiva di cui trattasi ed in particolare di copia di **tutti i verbali della commissione esaminatrice.**

Con nota prot. n. 10069-P del 15.07.2019 la Direzione resistente eludeva la predetta richiesta di accesso, limitandosi a trasmettere la copia del d.D. n. 1562/2019, peraltro già pubblicato sul sito internet del MIBAC; la copia del

d.P.C.M. del 04.08.2017 (sic); nonché la copia della singola domanda di contribuzione della ricorrente e della documentazione ad essa allegata che, ovviamente, ricadeva già nel possesso della stessa ricorrente.

Nella sostanza la Direzione resistente si limitava a trasmettere atti e documenti già noti, poiché pubblicati, ovvero ricadenti nella disponibilità della ricorrente in quanto dalla stessa promananti ed incomprensibilmente ometteva di produrre i verbali della commissione esaminatrice.

In tal modo ed in forza di siffatto agire amministrativo lacunoso e gravemente omissivo, la ricorrente rimaneva ancora una volta all'oscuro delle ragioni fondanti la propria esclusione dal novero delle concorrenti ammesse alla contribuzione.

Deve infine precisarsi che i fondi complessivamente stanziati per la linea di intervento A) di cui trattasi venivano utilizzati soltanto in parte per soli € 8.547.672,95, per come indicato nello stesso d.D. n. 1562/2019.

\*\*\*\*

### **IL GIUDIZIO R.G.N. 12910/2019.**

Pertanto, avverso gli atti ed i provvedimenti come sopra adottati l'odierna ricorrente proponeva avanti codesto Tribunale il ricorso introduttivo del giudizio R.G.N. 12910/2019.

Codesto Tribunale con ordinanza n. 7731/2019 R.P.C. accoglieva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e contestualmente disponeva l'incombente istruttorio atto ad acquisire: **“tutti gli atti dell'attività istruttoria svolta al fine di stilare la graduatoria finale dei beneficiari in relazione alla linea di intervento A oggetto di impugnazione ed in particolare: scheda di valutazione dell'odierna ricorrente e verbali delle sedute di commissione finalizzate all'adozione della graduatoria finale dei beneficiari”**.

L'ordinanza come sopra resa rimaneva sostanzialmente inottemperata, atteso che la Direzione resistente si limitava a produrre soltanto una memoria

difensiva, omettendo di produrre i verbali, gli atti e le schede di valutazione che avrebbero dovuto integrare il procedimento di comparazione selettiva finalizzato alla formazione della graduatoria definitiva.

In tal modo, gli atti come sopra richiesti, ancorché essenziali in ogni procedimento di pubblica selezione, non venivano mai pubblicati o diversamente resi noti dalla Direzione resistente.

E per di più tramite la predetta memoria la Direzione resistente affermava con estrema disinvoltura di poter giustificare l'omessa produzione come sopra accusata, invocando *“il D.P.C.M. testé citato, che in alcun modo aveva previsto l'obbligo di verbalizzazione dell'attività istruttoria”*.

In evidente violazione del principio per cui ogni singolo procedimento amministrativo non può mai lecitamente prescindere dalla necessaria osservanza dei più elementari obblighi di forma scritta *ad substantiam*, pubblicità e trasparenza cui il buon andamento della P.A. deve sempre ispirarsi.

Soprattutto nel caso di specie in cui l'ampia discrezionalità esercitata nella selezione comparativa delle domande di contribuzione, laddove effettivamente condotta, avrebbe dovuto imporre maggiori cautele partecipative e migliori garanzie di trasparenza.

E soprattutto di rendere noto ed intellegibile l'iter logico giuridico adottato e di comunicare - **nelle dovute forme preventive e nei tipi provvedimentali prescritti** - i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'esclusione patita dalla ricorrente.

Per di più, sempre per il tramite della predetta memoria, la Direzione resistente riteneva opportuno - per la prima volta e per di più in via postuma ed in sede giudiziaria - di dover motivare l'esclusione della ricorrente in ragione dell'asserita **carezza del requisito di ammissione relativo al possesso del Codice ATECO 59.14.00.**

Priva di pregio e destituita del benché minimo fondamento, siffatta motivazione non risponde al vero e veniva incongruamente articolata in assenza del benché minimo riscontro idoneo a validarne forma e sostanza giuridica, atteso che in realtà **l'odierna ricorrente era e tuttora versa nel pieno possesso del requisito predetto.**

Per come comprova la documentazione già in possesso della Direzione e prodotta in atti che inequivocabilmente attesta che:

- la ricorrente acquisiva la titolarità del Codice ATECO 59.14.00 già in data 0.12.2017 (cfr. certificazione AA.EE. del 28.01.2020), ossia prima del termine di presentazione della domanda di ammissione prescritta per il 05.02.2018;
- la ricorrente allegava il possesso del Codice ATECO 59.14.00 già all'atto della propria registrazione presso la piattaforma telematica denominata "DGCOL - DG CINEMA ONLINE", propedeutica ai fini della presentazione della domanda di ammissione;
- la ricorrente allegava il possesso del Codice ATECO 59.14.00 nella propria domanda di ammissione al contributo tempestivamente presentata secondo il modello predeterminato dalla Direzione resistente.

Dunque, è di tutta evidenza che la produzione documentale come sopra resa dalla ricorrente conferma tutta l'infondatezza dell'assunto motivazionale come sopra opposto dalla Direzione resistente.

Inoltre, occorre ribadire che tale motivazione non veniva mai resa nota prima e rimaneva concretamente dedotta soltanto in sede postuma ed e per di più in ambito giudiziario.

Si osserva inoltre che la Direzione resistente, nel tentativo di puntellare le proprie traballanti tesi, allegava alla predetta memoria una mera visura camerale della San Libertino Teatro Studio, richiesta dalla stessa Direzione in data 21.06.2019.

Deve rilevarsi sin d'ora che la visura camerale artatamente prodotta dalla Direzione resistente è del tutto irrilevante e non risulta idonea a comprovare alcunché, atteso che la stessa, com'è senz'altro noto, si limita a riportare soltanto il codice ATECO riferito all'attività prevalente e non anche tutti gli altri codici ATECO che l'iscritta, come nella specie, è in condizione di poter lecitamente vantare.

Tanto più che a ben vedere siffatta iscrizione non è affatto richiesta dal d.P.C.M. 04.08.2017 quale requisito prescritto a pena d'esclusione.

\*\*\*\*

#### **LA SENTENZA n. 2146/2020 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.**

Con sentenza n. 2146/2020 del 18.02.2020 codesto Tribunale disponeva l'accoglimento del ricorso come sopra proposto, statuendo a chiare lettere che: *“il ricorso va accolto ai fini del riesame del provvedimento impugnato (d.D. n. 1562/2019 del 26.06.2019), nella parte in cui ha escluso l'odierna ricorrente dall'elenco dei progetti ammessi al contributo richiesto”*.

In particolare, nel motivare le ragioni del disposto accoglimento, codesto Tribunale affermava che *“risulta pacificamente dagli atti che il provvedimento impugnato non enuncia le ragioni dell'esclusione dall'ammissione al contributo richiesto dall'odierna ricorrente, e che la Direzione Cinema non ha verbalizzato l'attività istruttoria svolta in ordine alla verifica operata circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e della completezza della domanda di contributo avanzata dalla ricorrente [...] Deve ritenersi inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi [...] Nel caso di specie, inoltre, la società ricorrente ha anche prodotto in giudizio **un principio di prova** circa il possesso, già in un momento antecedente la domanda del contributo, del codice ATECO 59.14.00 (cfr. certificato anagrafico dell'Agenzia delle Entrate in data 28 gennaio 2020), contestando quindi le conclusioni cui è pervenuta la Direzione Cinema. Sicché*

**non possono ritenersi nemmeno provate le argomentazioni difensive postume dedotte a giustificazione del provvedimento impugnato”.**

Dunque, alla luce della suesposta statuizione, è di tutta evidenza che è proprio la prova documentale, ossia il “*principio di prova*”, offerto dalla ricorrente in ordine alla regolarità del possesso del Codice ATECO 59.14.00 ad aver indotto codesto Tribunale a ritenere del tutto infondate le argomentazioni rese dalla Direzione in merito all’asserita carenza di detto requisito: “*non possono ritenersi nemmeno provate le argomentazioni difensive postume dedotte a giustificazione del provvedimento impugnato*”.

Per il tramite della stessa sentenza codesto Tribunale, riscontrando l’apparente discordanza tra la visura camerale come sopra prodotta dalla Direzione e la certificazione dell’Agenzia delle Entrate allegata dalla ricorrente, censurava altresì la violazione degli obblighi di trasparenza, buon andamento e partecipazione accusata dalla Direzione resistente per non avere attivato “*un’interlocuzione con l’istante al fine di accertare, nel contraddittorio con quest’ultimo, il possesso effettivo (o meno) del requisito di ammissione*”.

Conseguentemente, proprio in considerazione della mancata instaurazione di tale contraddittorio endoprocedimentale e della necessaria ripartizione degli ambiti della funzione giudiziaria da quella amministrativa, codesto TAR affermava di non poter accogliere “**allo stato**” la domanda di ammissione al contributo formulata dalla ricorrente.

E per le stesse ragioni necessariamente ordinava “*il riesame del provvedimento impugnato (d.D. n. 1562/2019 del 26.06.2019), nella parte in cui ha escluso l’odierna ricorrente dall’elenco dei progetti ammessi al contributo richiesto*”.

Tale sentenza non veniva impugnata ed in tal modo acquistava **l’efficacia irreversibile propria del giudicato formale e sostanziale.**

\*\*\*\*

## **L'ELUSIONE E MANCATA OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO.**

Successivamente al deposito della sentenza, con nota n. 4649-P del 30.04.2020, la Direzione Generale Cinema richiedeva alla ricorrente l'allegazione "*di ogni documento atto ad accertare in maniera concludente il possesso del requisito*", ancorché già prodotto dalla deducente sia in sede di concorso che in quella processuale e quindi già noto alla stessa Direzione.

Pur nondimeno, la deducente con nota del 12.05.2020 diligentemente trasmetteva tutta la documentazione richiesta ed al contempo invitava la Direzione resistente a provvedere nei sensi statuiti da codesto Tribunale.

Nel dettaglio la ricorrente ri-trasmetteva la seguente documentazione:

1. certificazione anagrafica dell'Agenzia delle Entrate del 28.12.2020 attestante la titolarità del Codice ATECO 59.14.00 già in data 01.12.2017 e dunque prima del termine di presentazione della domanda di ammissione;
2. certificato di registrazione "DGCOL DG CINEMA ONLINE" attestante il possesso del Codice ATECO 59.14.00 già all'atto della propria registrazione presso la piattaforma telematica denominata "DGCOL - DG CINEMA ONLINE", propedeutica alla presentazione della domanda di ammissione;
3. domanda di ammissione al contributo ritualmente e tempestivamente presentata secondo il modello predeterminato attestante il possesso del Codice ATECO 59.14.00.

Nel prosieguo, attesa l'inerzia provvedimentoale accusata dalla Direzione Generale Cinema, con ulteriori note del 12.08.2020 e del 31.08.2020 la ricorrente reiterava la predetta richiesta e la diffidava a dare compiuta esecuzione ed effettiva ottemperanza alla sentenza predetta nei termini ivi statuiti.

Inopinatamente, a distanza di un anno dalla sentenza come sopra adottata, con la nota prot. n. 1304 del 10.02.2021 la Direzione Generale Cinema affermava nuovamente l'inammissibilità dell'istanza della deducente sempre in ragione

della medesima motivazione riferita all'asserita carenza del Codice ATECO 59.14.00, **ancorché già censurata da codesto TAR con la sentenza predetta.**

E per di più la Direzione resistente, stravolgendo il tenore letterale espresso della sentenza e rimuovendo dalla sua materiale stesura la locuzione **“allo stato”** intenzionalmente evidenziata da codesto Tribunale, riteneva lecito di poter financo affermare come la sentenza non avesse affatto disposto l'accoglimento del ricorso.

\*\*\*\*

Pertanto, con atto stragiudiziale del 16.02.2021 la ricorrente contestava i molteplici profili di illegittimità e di infondatezza della motivazione come sopra resa dalla Direzione resistente in ordine alla carenza di detto requisito.

Ed in particolare eccepiva l'assoluta irrilevanza della visura camerale, considerato che notoriamente la visura camerale si limita a riportare soltanto il codice ATECO riferito all'attività prevalente e non anche tutti gli altri codici che l'iscritta, come nel caso di specie, regolarmente vanta.

La ricorrente contestava altresì che con la nota prot. n. 1304 del 10.02.2021 la Direzione Generale Cinema si era limitata illegittimamente a ribadire la medesima motivazione, nonostante la stessa risultasse già censurata da codesto Tribunale con sentenza rimasta inoppugnata, eludendo nella forma e nella sostanza il giudicato come sopra costituitosi ed i doveri di sua ottemperanza che ne discendono.

La ricorrente precisava inoltre che, contrariamente a quanto dedotto nella nota, la sentenza non ha affatto statuito che *“non esistono i presupposti per accogliere la richiesta di accertamento del diritto ad ottenere l'assegnazione del contributo né l'inclusione della domanda tra quelle ammesse”*.

Piuttosto, il tenore letterale della sentenza - che la Direzione resistente trascriveva erroneamente omettendo di riportare la locuzione *“allo stato”*

ancorché espressamente indicata dal Giudice relatore - consentiva semmai di poter affermare l'esatto contrario.

Non a caso codesto Tribunale si determinava nel senso di ritenere del tutto infondate le argomentazioni rese dalla Direzione in merito all'asserita carenza di detto requisito: *“non possono ritenersi nemmeno provate le argomentazioni difensive postume dedotte a giustificazione del provvedimento impugnato”*.

Ed a disporre di conseguenza che *“il ricorso va accolto ai fini del riesame del provvedimento impugnato (d.D. n. 1562/2019 del 26.06.2019), nella parte in cui ha escluso l'odierna ricorrente dall'elenco dei progetti ammessi al contributo richiesto”*.

\*\*\*\*

#### **LA CONFERMA DELL'ESCLUSIONE.**

Dunque, è di tutta evidenza che in forza della sentenza passata in giudicato non soltanto veniva statuita l'illegittimità del decreto impugnato, ma altresì avvertita la necessità di doverlo riesaminare proprio nella sua parte riferita alla mancata ammissione dell'odierna deducente.

Pur tuttavia, l'ordine giudiziario come sopra impartito rimaneva sostanzialmente inevaso, atteso che la Direzione resistente in effetti non provvedeva al riesame del provvedimento annullato, ma si limitava a ribadire la medesima motivazione, **ancorché già censurata da codesto TAR con la sentenza predetta.**

In tal modo, ad un anno di distanza dalla sentenza come sopra resa, le statuizioni come sopra rese rimanevano sostanzialmente prive del benché minimo riscontro e non ancora esitate mediante il dovuto provvedimento di riesame e di ammissione alla contribuzione di cui trattasi.

Inopinatamente, con il d.D. n. 408/2021 del 18.02.2021 della Direzione generale Cinema veniva disposta l'esclusione definitiva della ricorrente dal novero dei beneficiari ammessi al contributo di cui alla Linea d'intervento A) -

Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017.

Giova precisare che nelle premesse motivazionali del decreto come sopra adottato la Direzione resistente esplicitamente ammetteva di aver riscontrato la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata il **28 gennaio 2020** ed attestante il possesso pieno e pacifico del requisito controverso sin dalla data del 01.12.2017.

Pur tuttavia ed invero alquanto contraddittoriamente, la stessa Direzione confermava l’esclusione della ricorrente in ragione dell’asserita sua carenza del Codice ATECO 59.14.00.

In particolare, siffatto intendimento veniva incongruamente giustificato in forza del fatto che la visura camerale rilasciata alla stessa Direzione il 21 giugno 2019 non riportasse il Codice ATECO 59.14.00: “*VISTA la visura camerale della società San Libertino aggiornata al **21 giugno 2019**”.*

Nonostante la certificazione dell’Agenzia delle Entrate rilasciata il **28 gennaio 2020**, e dunque successivamente alla predetta visura camerale attestante il possesso pieno e pacifico del requisito controverso sin dalla data del 01.12.2017.

\*\*\*\*

Pertanto, avverso gli atti ed i provvedimenti come sopra adottati in termini fondamentalmente errati, illegittimi e destituiti di giuridico fondamento l’odierna ricorrente propone il presente ricorso che affida ai seguenti

#### MOTIVI

1. **VIOLAZIONE DELL’ART. 28 DELLA LEGGE N. 220/2016;**
2. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 04.08.2017;**
3. **VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE;**

4. **ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA;**
5. **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 SS. DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE ENDOPROCEDIMENTALE;**
6. **VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE;**
7. **ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA;**
8. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.P.C.M. DEL 04.08.2017;**
9. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO;**
10. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.**
11. **VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E P.A. - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO;**
12. **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 46 E 97, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA;**
13. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO.**

Per il tramite degli atti impugnati la Direzione Generale Cinema ritiene legittimo dover confermare la precedente esclusione della ricorrente sempre in ragione della medesima motivazione riferita all'asserita carenza del requisito di ammissione relativo al possesso del Codice ATECO 59.14.00, nonostante il precedente decreto recante la medesima motivazione sia già stato annullato da codesto Tribunale con sentenza passata in giudicato

E nonostante la stessa motivazione non risponda al vero e rimanga incongruamente articolata in assenza del benché minimo riscontro idoneo a validarne forma e sostanza giuridica, atteso che in realtà **l'odierna ricorrente era e tuttora versa nel pieno possesso del requisito predetto.**

Per come comprova la documentazione già in possesso della Direzione e prodotta in atti che inequivocabilmente attesta che:

- la ricorrente acquisiva la titolarità del Codice ATECO 59.14.00 già in data 0.12.2017 (cfr. certificazione AA.EE. del 28.01.2020), ossia prima del termine di presentazione della domanda di ammissione prescritta per il 05.02.2018;
- la ricorrente allegava il possesso del Codice ATECO 59.14.00 già all'atto della propria registrazione presso la piattaforma telematica denominata "DGCOL - DG CINEMA ONLINE", propedeutica ai fini della presentazione della domanda di ammissione;
- la ricorrente allegava il possesso del Codice ATECO 59.14.00 nella propria domanda di ammissione al contributo tempestivamente presentata secondo il modello predeterminato dalla Direzione resistente.

Dunque, è di tutta evidenza che la produzione documentale come sopra resa dalla ricorrente conferma tutta l'infondatezza dell'assunto motivazionale come sopra reiterato dalla Direzione resistente.

Tanto più che lo stesso viene dedotto in forza della circostanza, di per sé insignificante, per cui la visura camerale rilasciata alla stessa Direzione il 21 giugno 2019 non riportasse il Codice ATECO 59.14.00: "*VISTA la visura camerale della società San Libertino aggiornata al 21 giugno 2019*".

A tal proposito si ribadisce che la visura camerale artatamente prodotta dalla Direzione resistente è del tutto irrilevante e non risulta idonea a comprovare alcunché, atteso che la stessa, com'è senz'altro noto, si limita a riportare soltanto il codice ATECO riferito all'attività prevalente e non anche tutti gli altri codici ATECO che l'iscritta, come nella specie, è in condizione di poter lecitamente vantare.

E peraltro la valutazione della stessa visura non può prescindere dalla necessaria considerazione della valenza di piena prova documentale rivestita

dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata il **28 gennaio 2020**, ed attestante il possesso pieno e pacifico del requisito controverso sin dalla data del 01.12.2017.

Ne deriva l’ulteriore profilo di infondatezza ed illogicità delle determinazioni come sopra rese dalla Direzione resistente che per di più nelle premesse motivazionali del decreto impugnato esplicitamente ammette di aver riscontrato la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata il **28 gennaio 2020** ed attestante il possesso pieno e pacifico del requisito controverso sin dalla data del 01.12.2017.

Pur tuttavia ed invero alquanto contraddittoriamente, la stessa Direzione conferma l’esclusione della ricorrente in ragione dell’asserita sua carenza del Codice ATECO 59.14.00, nonostante la certificazione dell’Agenzia delle Entrate rilasciata successivamente alla predetta visura camerale attestante il possesso pieno e pacifico del requisito controverso sin dalla data del 01.12.2017.

\*\*\*\*

L’illegittimità dell’agire amministrativo accusata dalla Direzione resistente sin dall’avvio della procedura selettiva di cui trattasi deve inoltre contestarsi sotto altro e distinto profilo.

In tal senso si ribadisce che codesto Tribunale con la sentenza n. 2146/2020, nel motivare le ragioni del disposto accoglimento, affermava che *“la società ricorrente ha anche prodotto in giudizio **un principio di prova** circa il possesso, già in un momento antecedente la domanda del contributo, del codice ATECO 59.14.00 (cfr. certificato anagrafico dell’Agenzia delle Entrate in data 28 gennaio 2020), contestando quindi le conclusioni cui è pervenuta la Direzione Cinema. Sicché **non possono ritenersi nemmeno provate le argomentazioni difensive postume dedotte a giustificazione del provvedimento impugnato**”*.

Dunque, alla luce della suesposta statuizione, è di tutta evidenza che è proprio la prova documentale, ossia il *“principio di prova”*, offerto dalla

ricorrente in ordine alla regolarità del possesso del Codice ATECO 59.14.00 ad aver indotto codesto Tribunale a ritenere del tutto infondate le argomentazioni rese dalla Direzione in merito all'asserita carenza di detto requisito: “*non possono ritenersi nemmeno provate le argomentazioni difensive postume dedotte a giustificazione del provvedimento impugnato*”.

E per le stesse ragioni necessariamente ordinava “*il riesame del provvedimento impugnato (d.D. n. 1562/2019 del 26.06.2019), nella parte in cui ha escluso l'odierna ricorrente dall'elenco dei progetti ammessi al contributo richiesto*”.

Tale sentenza non veniva impugnata ed in tal modo acquistava **l'efficacia irreversibile propria del giudicato formale e sostanziale.**

Conseguentemente, con gli atti impugnati la Direzione Generale Cinema si è sostanzialmente limitata a ribadire la medesima motivazione già censurata da codesto Tribunale con sentenza rimasta inoppugnata, eludendo nella forma e nella sostanza il giudicato come sopra costituitosi ed i doveri di sua ottemperanza che ne discendono.

\*\*\*\*

### **DOMANDA CAUTELARE DI AMMISSIONE CON RISERVA**

Sussistono ampi e fondati motivi per invocare la sospensione degli atti impugnati e l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi compresa **l'ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco dei progetti ammessi alla contribuzione** di cui alla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017 in posizione utile per l'accesso al contributo cui risulta avere titolo.

Con riferimento al *periculum in mora*, gravissimi sono i danni che la ricorrente già subisce a seguito della esclusione illegittimamente ricevuta: danni

emergenti e valutabili sotto i molteplici profili riconducibili alla perdita della preziosa *chance* cui risulta avere titolo.

Si osserva invero che nonostante le reiterate istanze, l'odierna ricorrente continua a tutt'oggi a versare nella medesima condizione di esclusione in cui veniva inizialmente relegata e, dunque, ad occupare una posizione non utile al conseguimento del bene della vita cui aspira.

Il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati comprometterebbe la fruttuosità della tutela giurisdizionale azionata con il ricorso principale, nonché lo stesso principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, sancito proprio al fine di preservare il bene della vita cui la ricorrente aspira ed i diritti dalla stessa vantati che devono rimanere integri nel lasso di tempo necessario ad esperire il giudizio a tal fine introdotto.

Con riferimento, poi, all'elemento del *fumus boni juris* si richiamano, a riprova della ragionevole parvenza dei diritti vantati dalla ricorrente, le ragioni poste a sostegno dei motivi di gravame introduttivo del presente giudizio.

\*\*\*\*

#### **ISTANZA EX. ARTT. 41 e 52 C.P.A.**

Preliminarmente deve rilevarsi che l'odierna ricorrente ha notificato il presente ricorso ai controinteressati indicati in epigrafe, segnatamente individuati poiché collocati agli ultimi posti delle graduatorie relative alle rispettive linee di contribuzione (A-B-C-D) previste dal d.P.C.M. del 04.08.2017 e, dunque, direttamente incisi dall'auspicato accoglimento del presente ricorso.

Premesso quanto sopra, si osserva che le molteplici peculiarità della fattispecie dedotta nel presente giudizio ed in particolare l'altissimo numero di concorrenti potenzialmente incisi, anche favorevolmente, dall'auspicato accoglimento del presente ricorso giustificano la richiesta della ricorrente di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a..

Potenzialmente tutti i concorrenti ricompresi nelle graduatorie relative a tutte le linee di contribuzione (A-B-C-D) previste dal d.P.C.M. del 04.08.2017, potrebbero comunque rivestire la titolarità dell'interesse ad costituirsi ed intervenire nel presente giudizio.

A tali fini l'odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 41 e 52 C.P.A., chiede sin d'ora di poter essere autorizzata alla notificazione del presente ricorso in favore di tutti i predetti controinteressati mediante sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

\*\*\*\*

Per l'anzidetto,

**VOGLIA L'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL T.A.R.**

autorizzare la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 4, e 52, comma 2, C.P.A. mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

**VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.**

preliminarmente, accogliere la superiore istanza cautelare e per l'effetto disporre la contestuale adozione delle misure cautelari ritenute dall'Ecc.mo Collegio più idonee, in ragione delle circostanze dedotte, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e, dunque, disporre l'ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco dei progetti ammessi alla contribuzione di cui alla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017 in posizione utile per l'accesso al contributo cui risulta avere titolo;

nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati;

accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione del contributo richiesto con domanda del 05.02.2018 a valere sulla Linea d'intervento A) - Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse ex art. 3, comma 2, lett. A) del d.P.C.M. del 04.08.2017, e conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione dei relativi importi secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del d.P.C.M. del 04.08.2017; accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere risarcita dei danni complessivamente patiti a causa dei provvedimenti, atti e condotte dell'Amministrazione resistente e conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per equivalente monetario;

all'occorrenza ritenere e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottemperare alla sentenza n. 2146/2020 R.P.C., resa inter partes da codesto TAR;

conseguentemente ordinare dell'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'ottemperanza alla sentenza predetta prescrivendone le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

adottare ogni altra ulteriore statuizione anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Agrigento, 12 aprile 2021

Avv. Francesco Buscaglia